

**VERBALE DI MODIFICA DELLO STATUO DELLA  
ASSOCIAZIONE “KAMAR ONLUS”**

L'anno duemiladieci il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 10,00 in Roma, presso la sede sociale di Via Luigi Arati, 13 si e' riunita, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione, presieduta dalla sig.ra Maria Concetta Brachino, nata a Montefiascone (VT) il 01/08/1952, CF:BRCMCN52M41F499D, la quale, ha deliberato la modificazione dello Statuto Sociale precedente, approvato in sede di atto costitutivo dell'Associazione stessa stipulato in data 31 marzo 2010 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Roma il 2 aprile 2010 a n° 2259 serie 3.

Il nuovo Statuto Sociale, a seguito delle modifiche apportate, risulta essere il seguente:

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “KAMAR ONLUS”**

**Art. 1 – COSTITUZIONE E SEDE E DURATA**

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 18 della costituzione della repubblica Italiana e degli Artt. 37 e 38 del Codice Civile e' costituita l'Associazione non lucrativa di utilità sociale denominata “KAMAR ONLUS”, con sede sociale in Roma Via Luigi Arati, 13. La durata prevista e' illimitata.

**Art. 2 – PRINCIPI E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE**

**A)**L'Associazione “KAMAR ONLUS” e' disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti e nel rispetto del D.L. 460/97 e dei principi generali del nostro ordinamento giuridico.

**B)**L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue “esclusivamente” finalità di mutuo soccorso e solidarietà sociale, civile, culturale e di assistenza ed educazione socio sanitaria, nonché di istruzione e formazione finalizzata ai mestieri. Scopo dell'Associazione e' lo svolgimento , in Italia e all'Estero di attivita' e progetti diretti ad arrecare benefici “esclusivamente” a soggetti svantaggiati che si trovano in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni di disabilità fisiche e psichiche particolarmente invalidanti, nonché disagio economico familiare ed

emarginazione sociale di soggetti con problemi di alcolismo e tossicodipendenza, profughi e immigrati non abbienti che versano in condizioni di indigenza.

Nello specifico l'attività si svolgerà nei seguenti settori:

- **PROMOZIONE UMANA E SVILUPPO SOCIALE:** Finanziare, sostenere e promuovere nei paesi più poveri progetti di sviluppo che abbiano caratteristiche che rispondano alle reali esigenze delle popolazioni locali, beneficino non un singolo, ma un gruppo organizzato o una collettività, per favorire la capacità di autorganizzazione economica e sociale nonché l'occupazione nei vari settori lavorativi.

- **EDUCAZIONE – FORMAZIONE ED ISTRUZIONE:** Sostenere allo studio esclusivamente quei giovani, dei paesi sottosviluppati, svantaggiati economicamente, fisicamente e psichicamente per lo sviluppo della loro formazione culturale, la preparazione professionale, artigianale e/o artistica, concorrendo allo sviluppo della società, nonché la promozione e l'organizzazione di corsi formativi finalizzati alla conoscenza di mestieri per poter favorire l'inserimento nella comunità.

- **SETTORE SANITARIO E SOCIO SANITARIO:** Organizzare corsi per educare le donne, dei paesi sottosviluppati, come il Burundi, ad una procreazione consapevole. Dare assistenza sanitaria durante e dopo la gestazione ed il parto alle donne che si trovano in condizioni di obiettivo disagio, connesse a situazione psico-fisiche o di disagio economico familiare ed emarginazione sociale, offrendo cura ed assistenza socio sanitaria, migliorando così le loro condizioni di vita.

C) L'Associazione si prefigge la tutela dei diritti civili nell'ambito della materia trattata, di promuovere anche la ricerca scientifica nei settori connessi agli interessi e all'oggetto della propria costituzione.

D) L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse come: la creazione di uno o più organi di informazione concernente tematiche attinenti agli scopi dell'Associazione; la costituzione di strutture per istruire, formare e sviluppare nuove discipline lavorative che possono migliorare lo stato economico e

sociale delle persone indicate al punto B).

E) Per raggiungere i suoi fini l'Associazione favorisce ed organizza attività culturali, d'insegnamento, sportive e ricreative ed ogni altra in genere non rese nei confronti dei soci.

F) L'Associazione può creare strutture proprie, utilizzare quelle esistenti sul territorio e attuare ogni altra iniziativa idonea allo scopo.

### **Art. 3 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente ed il Vice Presidente

### **Art. 4 – SOCI DELL'ASSOCIAZIONE**

A) Possono essere soci dell'Associazione "KAMAR ONLUS" tutte le persone fisiche e giuridiche, anche straniere, maggiorenni, le associazioni, i comitati e le associazioni di fatto secondo le modalità del presente statuto e purchè condividano le finalità dell'Associazione e siano mosse da spirito di solidarietà e gratuità. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è il Consiglio Direttivo. Il numero di soci è illimitato.

B) I soci possono iscriversi all'associazione facendone domanda scritta, su apposito modulo, al consiglio direttivo e corrispondendo, all'atto della domanda, la quota sociale.

La domanda d'iscrizione si intende automaticamente accolta se entro 30 giorni dalla richiesta il consiglio direttivo non emetterà nei confronti dell'aspirante socio, uno specifico provvedimento di diniego.

C) I soci prestano la loro opera gratuitamente all'interno dell'Associazione e non possono stipulare con essa rapporti di lavoro autonomo o dipendente. I soci cessano di far parte dell'Associazione per mancato pagamento della quota associativa annuale, per dimissioni, per morte; in nessun caso i soci o i loro eredi possono chiedere la restituzione di quanto conferito all'Associazione.

D) Tutti i soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali dell'Associazione e possono essere eletti alle cariche sociali purchè in regola con la quota sociale.

Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo statuto. Hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge e nei limiti stabiliti dall'Associazione stessa.

E) I soci devono essere elementi propulsivi per il conseguimento dei fini dell'Associazione e debbono mantenere un comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno della Associazione, animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede. Coloro che contravvengono ai doveri stabiliti dallo statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali potranno essere esclusi dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo sentito, se ritenuto utile, il parere dell'Assemblea.

#### **Art. 5 – ASSEMBLEA DEI SOCI**

##### **A) ASSEMBLEA – CONVOCAZIONE :**

L'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, si riunisce presso la sede sociale o presso altro luogo indicato nell'avviso di convocazione il quale deve contenere l'indicazione della data della prima e della seconda convocazione, del luogo e dell'ordine del giorno dell'Assemblea. L'avviso di convocazione sarà comunicato ai soci a mezzo lettera, almeno 15 giorni prima dell'adunanza, o mediante avviso da affiggersi nella sede sociale. All'inizio di ogni adunanza l'assemblea elegge, tra i soci presenti, un presidente ed un segretario il quale provvederà a redigere apposito verbale delle deliberazioni che, sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario, sarà depositato agli atti per chiunque ne vorrà prendere visione.

##### **B) ASSEMBLEA ORDINARIA – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI:**

L'assemblea ordinaria è convocata su delibera del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di un minimo di cinque soci, nei modi e con le forme di cui alla lett. a) del presente articolo, fissa le direttive dell'Associazione, si riunisce almeno un volta l'anno e delibera sul bilancio d'esercizio, sulla relazione annuale d'accompagnamento del consiglio direttivo e su tutti gli argomenti in genere posti all'ordine del giorno, elegge i membri del consiglio direttivo. In prima convocazione

l'assemblea ordinaria e' regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza degli intervenuti presenti e/o rappresentati; in seconda convocazione essa e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci purchè non inferiore a cinque e delibera a maggioranza degli internati presenti e/o rappresentati.

### **C) ASSEMBLEA STRAORDINARIA – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI:**

L'assemblea straordinaria e' eventuale e può essere convocata in ogni momento su delibera del consiglio direttivo ovvero da tanti soci che rappresentino il 20% di quelli risultanti dal libro dei soci; la convocazione dovrà avvenire, nei modi e con le forme di cui alla lett. a) del presente articolo. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statuarie e su tutti i fatti di natura straordinaria in genere. In prima convocazione essa e' regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera a maggioranza degli intervenuti presenti e/o rappresentati; in seconda convocazione essa e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci purchè non inferiore a sette e delibera a maggioranza degli intervenuti presenti e/o rappresentati.

### **Art. 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **a) NORME GENERALI:**

Il consiglio direttivo e' nominato dall'assemblea ordinaria ed è composto da cinque consiglieri che debbono essere esclusivamente soci; dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti. Ove il consigliere rassegni le proprie dimissioni il consiglio provvederà, nel più breve tempo possibile, a convocare l'assemblea che eleggerà un nuovo consigliere; quest'ultimo dura in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo puo' essere revocato dall'assemblea per gravi motivi.

#### **b) POTERI:**

Il consiglio direttivo e' l'organo direttivo dell'Associazione, fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari stabilendone le modalità e curandone l'esecuzione; stabilisce l'importo annuo della quota sociale; delibera sull'ammissione dei soci; redige il bilancio d'esercizio e la relazione

d'accompagnamento da presentare, per l'approvazione, all'assemblea dei soci poi; stabilisce, nell'ambito dei fini istituzionali, le prestazioni di servizi ai soci definendone le modalità; può avvalersi della collaborazione di terzi in tutte le materie di cui si renda necessaria la consulenza in materie specifiche.

**c)CONVOCAZIONE E DELIBERE:**

Il consiglio direttivo e' convocato dal presidente su richiesta di almeno un consigliere, dal consigliere stesso o da almeno tre soci, tutte le volte che ve ne sia la necessità e senza particolari formalità. Il consiglio direttivo e' regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del presidente vale doppio. Di tutte le deliberazioni si provvederà a redigere apposito verbale che, sottoscritto dai consiglieri, sarà depositato agli atti per chiunque ne vorrà prendere visione.

**d)PRESIDENTE.**

Il consiglio direttivo elegge, al suo interno, il presidente ed il vicepresidente. Il presidente, che dura in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo ed e' rieleggibile, rappresenta l'associazione verso i terzi ed in giudizio; ha poteri di ordinanza e straordinaria amministrazione; convoca e presiede il consiglio direttivo; nell'ipotesi di impedimento o di dimissioni del presidente il consiglio direttivo provvederà, nel suo seno e nel più breve tempo possibile, alla sua sostituzione oppure, se ciò non è possibile perché il presidente si è dimesso anche dalla carica di consigliere, a convocare l'assemblea e, dopo che questa avrà provveduto ad eleggere un nuovo consigliere ad eleggere, nel suo seno, il nuovo presidente. Nel periodo di *vacatio*, determinatasi a qualsiasi titolo, la carica di presidente e' assunta dal vicepresidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano con i più ampi poteri. Al termine del mandato opera per tutti gli organi, ed in particolare per presidente, l'istituto della *prorogatio* al termine della quale il presidente uscente provvederà alle consegne, di qualsiasi tipo, al nuovo presidente entro 60 giorni dalla sua elezione.

**.Art.7 – BILANCIO – CONTABILITA' E FISCO**

**a)BILANCIO:**

Il patrimonio sociale dell'Associazione e' costituito da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione stessa, da donazioni, lasciti elargizioni provenienti da persone fisiche, giuridiche, enti pubblici o privati. L'Associazione non potrà in alcun modo accettare liberalità a suo favore che limitino, seppure in minima parte, la sua autonomia. Le entrate, nell'accezione economica, sono costituite dalle quote sociali annuali, da cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese esclusivamente nei confronti dei soci. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il consiglio direttivo, anche avvalendosi del contributo di terzi, redige, secondo le disposizioni statuarie, il bilancio d'esercizio, composto da un rendiconto economico e finanziario, con la relativa relazione annuale di accompagnamento, lo approva entro il 15 marzo e lo presenta, entro il 30 marzo, all'assemblea ordinaria dei soci per la definitiva approvazione. Tutte le scritture contabili, e le documentazioni tutte, nessuna esclusa, sono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inserite in apposita Voce del bilancio dell'Associazione sulla cui utilizzazione delibera il consiglio direttivo con le finalità statuarie. Tali proventi o avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa connesse, come imposto dalla lettera e) dell'art. 11 del D. Lgs 4/12/1997 n. 460.

**DIVIETI:**

E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, come impone la lettera d) dell'art. 11 del D.Lgs 4/12/1997 n. 460

**c)CONTABILITA' E NORME FISCALI:**

Ai fini contabili e fiscali all'Associazione è applicabile la normativa prevista dal Codice Civile, dall'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 come modificato dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, dall'art. 111 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dall'art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e di quant'altra in quanto applicabile.

#### **Art. 8 – GRATUITA' DEGLI INCARICHI**

Tutte le cariche ricoperte in seno agli organi sociali sono gratuite salvo il mero rimborso spese dietro presentazione di idonea documentazione probatoria.

#### **Art 9. – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire in sede di assemblea straordinaria per la quale vale il quorum costitutivo di cui all'art 5 lett. c) dello statuto. Il quorum per la delibera di scioglimento e' invece l'unanimità. In tutti i casi in cui, comunque, si dovesse determinare lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, la stessa sarà obbligata a devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione non lucrativa avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della Legge 23/12 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 10 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente statuto entra in vigore in data odierna.

#### **Art. 11 – NORME INDEROGABILI**

Ha natura di norma inderogabile, e come tale non può essere modificata nemmeno attraverso una procedura di revisione statutario, l'art. 8, lett.b9 ultimo periodo del presente statuto sociale.

#### **Art. 12 DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in quanto applicabili.

Roma li' 21 luglio 2010

IL PRESIDENTE